

Bruxelles, 9 aprile 2018 (OR. en)

6797/18

Fascicolo interistituzionale: 2018/0037 (NLE)

AELE 6 EEE 3 N 3 ISL 3 FL 4 MI 143 TRANS 96

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome

dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE, riguardo a una

modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

DECISIONE (UE) 2018/... DEL CONSIGLIO

del ...

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE, riguardo a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 91 e 172, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

considerando quanto segue:

- L'accordo sullo Spazio economico europeo¹ ("accordo SEE") è entrato in vigore il **(1)** 1° gennaio 1994.
- **(2)** A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XIII (Trasporti).
- Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione². (3)
- **(4)** È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE.
- **(5)** L'Unione dovrebbe pertanto adottare in sede di Comitato misto SEE la posizione di cui al progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(CE) n. 62/2006 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438).

6797/18 RM/ff IT DGC 2A

2

¹ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

² Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea e che abroga il regolamento

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente

PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2018

del ...

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006¹.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1305/2014 abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 della Commissione², che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

6797/18 RM/ff 5 DGC 2A **IT**

¹ GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438.

² GU L 13 del 18.1.2006, pag. 1.

Articolo 1

Il testo del punto 37h (Regolamento (CE) n. 62/2006 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

"32014 R 1305: Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438).

Ai fini del presente accordo il regolamento si intende adattato come segue:

dopo il punto 3 della sezione 7.1.4. dell'allegato è aggiunto il paragrafo seguente:

4. L'Autorità di vigilanza EFTA partecipa in veste di osservatore ai lavori del comitato direttivo."

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) n. 1305/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ..., a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. ... del ... [che integra la direttiva 2012/34/UE].

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato misto SEE
Il presidente

I segretari del comitato misto SEE

¹ GU L ...

6797/18

RM/ff 7
DGC 2A IT

^{* [}Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]